

Riconoscimento della qualifica di cliente idoneo e istituzione dell'elenco dei clienti idonei

L'art. 14 del dlgs., n. 79/99, individua varie categorie di soggetti che, se in possesso di determinati requisiti, hanno diritto alla qualifica di cliente idoneo, ovvero possono acquisire la facoltà di stipulare contratti di fornitura di servizi elettrici con qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero. Più in particolare, hanno diritto alla qualifica di clienti idonei:

- i distributori che sono considerati clienti idonei "limitatamente all'energia elettrica destinata a clienti idonei connessi alla propria rete" (comma 1, lettera a);
- gli acquirenti grossisti che sono considerati clienti idonei "limitatamente all'energia consumata da clienti idonei con cui hanno stipulato contratti di vendita" (comma 1, lettera b);
- i "soggetti cui è conferita da altri Stati la capacità giuridica di concludere contratti di acquisto o fornitura di energia elettrica scegliendo il venditore o il distributore, limitatamente all'energia consumata al di fuori del territorio nazionale", ossia, in sostanza, i soggetti riconosciuti come clienti idonei da altri Stati (comma 1, lettera c);
- le aziende speciali delle Province autonome di Trento e di Bolzano, previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, *Norme dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di produzione e distribuzione di energia idroelettrica* (comma 1, lettera d);
- i clienti finali "il cui consumo [comprensivo dell'eventuale energia autoprodotta], misurabile in un unico punto del territorio nazionale, sia risultato, nell'anno precedente, superiore a 30 GWh" (comma 2, lett. a);
- le imprese costituite in forma societaria, i gruppi di imprese (anche ai sensi dell'art. 7 della legge n. 287/90, che definisce i casi in cui si ha "controllo"), i consorzi e le società consortili. In tutti i casi, l'art. 14 prevede che il consumo (sempre comprensivo dell'eventuale energia autoprodotta) debba essere "risultato nell'anno precedente, anche come somma dei consumi dei singoli componenti la persona giuridica interessata, superiore a 30 GWh, i cui consumi, ciascuno della dimensione minima di 2 GWh su base annua, siano ubicati, salvo aree individuate con specifici atti di programmazione regionale, esclusivamente nello stesso comune o in comuni contigui".

Con la delibera 30 giugno 1999, n. 91, l'Autorità ha disposto l'istituzione dell'elenco dei clienti idonei e definito le modalità di riconoscimento e verifica della qualifica di cliente idoneo.

Istituzione dell'elenco dei clienti idonei

Nel costituendo mercato libero dell'energia elettrica è importante offrire dati certi o comunque accertabili ai soggetti che intendono stipulare contratti di

fornitura, garantendo trasparenza nella formazione delle relazioni commerciali. A tal fine, l'Autorità ha istituito e pubblica sul proprio sito Internet un elenco dei clienti idonei. Nell'elenco sono inseriti i nominativi di tutti i soggetti cui è riconosciuto il diritto alla qualifica di cliente idoneo.

Modalità di riconoscimento e verifica della qualifica di cliente idoneo L'art. 14, comma 8, del dlgs. n. 79/99 prevede che, nella prima fase di applicazione del decreto stesso, il possesso dei requisiti richiesti per l'acquisizione della qualifica di cliente idoneo sia dichiarato dai soggetti interessati mediante autocertificazione all'Autorità; successivamente tale qualifica è riconosciuta sulla base di modalità definite dalla medesima Autorità. Al fine di promuovere la liberalizzazione dell'offerta di servizi elettrici, l'Autorità nella delibera n. 91/99 ha previsto, anche per il periodo successivo alla prima fase di applicazione, il meccanismo dell'autocertificazione.

L'autocertificazione, per essere valida, deve contenere la dichiarazione del possesso dei requisiti specificamente individuati per il riconoscimento della qualifica di cliente idoneo. Al fine di rendere più agevole per i soggetti interessati la redazione dell'autocertificazione, nonché di facilitare le operazioni di verifica da parte dell'Autorità, la delibera n. 91/99 contiene, in allegato, formulari per l'autocertificazione dei requisiti richiesti per ogni singola categoria di clienti idonei, come individuati dai commi 1 e 2 dell'art. 14 del dlgs. n. 79/99.

La delibera n. 91/99 ha inoltre provveduto a precisare alcuni aspetti relativi ai requisiti richiesti per il riconoscimento della qualifica di cliente idoneo. In particolare, sia con riferimento ai clienti finali con consumi in un unico punto del territorio nazionale, sia con riferimento a imprese costituite in forma societaria, gruppi di imprese, consorzi e società consortili, dove il consumo di energia elettrica può avvenire in diversi luoghi, l'Autorità ha ritenuto opportuno introdurre la nozione di sito, ovvero di insieme di impianti utilizzatori i cui consumi possono esser considerati complessivamente come facenti capo ad unico punto del territorio nazionale o ad una singola componente dell'impresa costituita in forma societaria, del gruppo di imprese, del consorzio o della società consortile. Il sito è stato definito come un insieme di punti di misura dell'energia elettrica che insistono su un'area, nella disponibilità di un unico soggetto (persona fisica o giuridica), che non ha soluzione di continuità eccezion fatta per aree separate unicamente da strada, strada ferrata o corso d'acqua, o comunque collegate da una linea elettrica nella esclusiva disponibilità del soggetto medesimo.

Nel caso di gruppi di imprese, consorzi e società consortili, è stato anche precisato che ad avere titolo alla qualifica di cliente idoneo sono il grup-

po, il consorzio o la società consortile, e non i loro singoli componenti. Pertanto spetta al gruppo, al consorzio o alla società consortile stipulare contratti di fornitura di servizi elettrici a favore con qualsiasi produttore, distributore o grossista sia in Italia che all'estero.

Infine, allo scopo di ridurre il più possibile gli adempimenti a carico dei soggetti già inseriti nell'elenco dei clienti idonei, la delibera n. 91/99 non richiede che questi soggetti reiterino ogni anno l'autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento della qualifica di cliente idoneo. È invece previsto che i soggetti inseriti in elenco comunichino all'Autorità ogni variazione intervenuta successivamente all'autocertificazione iniziale, se tale da comportare la perdita anche di uno solo dei requisiti previsti per il riconoscimento del diritto alla qualifica di cliente idoneo. Sulla base di queste comunicazioni, l'Autorità provvede ad aggiornare periodicamente l'elenco dei clienti idonei.

La regolazione della rete di trasmissione nazionale

L'accesso non discriminatorio alle reti, ed in particolare a quella di trasmissione nazionale, passa attraverso una regolamentazione economica e tecnica che permetta di stabilire un quadro normativo certo, trasparente e stabile nel tempo.

A tal scopo ed in conformità al disposto della Direttiva europea 96/92/CE, il dlgs. n. 79/99 ha stabilito che il Grtn S.p.A. adotti un corpo normativo di carattere tecnico (le cosiddette regole tecniche) disciplinante la connessione alla rete di trasmissione nazionale degli impianti di generazione, di distribuzione, dei clienti finali e delle altre reti, al fine di garantire la sicurezza e l'interoperabilità delle reti medesime.

L'elaborazione, l'applicazione e l'eventuale aggiornamento delle regole tecniche viene indirizzata da apposite direttive emanate dall'Autorità che fissano gli obiettivi ed i principi generali, le linee guida tecniche, nonché i meccanismi procedurali, prevedendo un'idonea partecipazione dei soggetti interessati alla formazione delle regole stesse.

A tal proposito, l'Autorità ha predisposto nel corso del 1999 un documento di consultazione, già in forma di articolato, con lo scopo di raccogliere il maggior numero di osservazioni e commenti formulati dai soggetti già utenti della rete di trasmissione nazionale e da altri potenziali utilizzatori. Si sottolinea come a seguito del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante *Determinazione dell'ambito della rete di trasmissione nazionale*, la quasi totalità della generazione rilevante ai fini

del distaccamento - segnatamente quella con taglia superiore a 10 MVA - risulta collegata alla rete di trasmissione (circa il 98 per cento della potenza installata in Italia); se tale criterio dovesse essere reiterato anche per il futuro come criterio guida per lo sviluppo della rete, tutti i nuovi impianti di generazione con taglia superiore a 10 MVA andranno necessariamente connessi alla rete di trasmissione, conferendo una grande rilevanza alla rete medesima come infrastruttura cruciale per l'accesso dei nuovi entranti al mercato elettrico nazionale.

Nei primi mesi dell'anno in corso, l'Autorità ha adottato le sopra menzionate direttive. L'Autorità ha altresì fissato la scadenza del 31 maggio 2000 per la presentazione di regole tecniche da parte del Grtn S.p.A.. Queste ultime dovranno essere successivamente trasmesse all'Autorità perché ne verifichi la conformità alle direttive e per l'eventuale approvazione.

Nel corso del 1999 l'Autorità ha inoltre avviato il processo istruttorio per la formazione della proposta al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in tema di convenzione tipo fra il Grtn S.p.A. e i proprietari di porzioni della rete di trasmissione nazionale o coloro che ne hanno la disponibilità ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 79/99. La convenzione regolerà i rapporti fra le parti in materia di gestione, esercizio, manutenzione e sviluppo delle porzioni di rete costituenti la rete di trasmissione nazionale; in tal modo costituisce uno strumento contrattuale essenziale per la definizione e la separazione delle diverse funzioni dell'attività di trasmissione sulla rete nazionale. La convenzione regolerà altresì i rapporti tecnici intercorrenti tra il Grtn S.p.A. e il titolare, ivi incluse le modalità di accertamento di disfunzioni ed inadempimenti delle parti, i rapporti economici prevedendo dei canoni annuali di remunerazione delle attività e degli investimenti, nonché le attribuzioni in termini di coinvolgimento delle regioni in ordine alla localizzazione, alla razionalizzazione ed allo sviluppo della rete. Nell'ambito del processo istruttorio, gli uffici dell'Autorità si sono avvalsi dei contributi tecnici del Grtn S.p.A. e dei titolari delle porzioni di rete esistenti mediante l'istituzione e la conduzione di gruppi di lavoro che hanno consentito di acquisire importanti elementi per la formazione del provvedimento da sottoporre all'Autorità.

L'ambito
della rete di trasmissione
nazionale

L'art. 3, comma 7, del dlgs. n. 79/99 prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti l'Autorità e i soggetti interessati, determini, con proprio decreto, l'ambito della rete di trasmissione nazionale, comprensiva delle reti di tensione uguale o superiore a 220 kV e delle parti di rete, aventi tensioni comprese tra 120 kV e 220 kV. (a)ta tensione), da individuare secondo criteri funzionali. Nel mese di giugno 1999 il Ministro ha inviato all'Autorità uno schema di decreto per la determinazione

dell'ambito della rete di trasmissione nazionale. Lo schema del decreto prevedeva che fossero attribuite alla rete di trasmissione nazionale gli impianti in altissima tensione, a prescindere dalla loro funzione. In conseguenza al criterio funzionale individuato dal Ministro, una quota preponderante dei potenziali clienti idonei finali (circa l'80 per cento degli utenti in alta tensione) risulta direttamente connessa a porzioni di rete in alta tensione non appartenenti alla rete di trasmissione nazionale.

L'Autorità, nell'esprimere il parere richiesto, ha ritenuto che l'attribuzione alla rete di trasmissione nazionale delle infrastrutture in altissima tensione rendesse necessario prevedere un'eccezione nel caso di tali reti con funzione prevalentemente di distribuzione nelle aree metropolitane, ed, in aggiunta a quanto specificato, fosse opportuno prevedere che le infrastrutture con tensione nominale compresa tra 120 kV e 220 kV che, in base allo schema di decreto, non rientrano nella rete di trasmissione nazionale fossero attribuite interamente all'attività di distribuzione. Con queste considerazioni di fondo, l'Autorità ha ritenuto che lo schema di decreto, fosse complessivamente condivisibile nell'impostazione e nei criteri funzionali assunti. L'Autorità ha evidenziato alcuni aspetti migliorativi contestualmente al parere complessivamente favorevole sullo schema di decreto:

- la definizione chiara delle attività distinte di gestione della rete di trasmissione nazionale e di esercizio degli impianti di trasmissione rispettivamente, la prima attività attribuita interamente al gestore e la seconda ai proprietari di porzione di rete;
- l'aggiunta di una norma con cui si preveda l'attribuzione all'attività di distribuzione delle parti di reti a tensione nominale compresa tra 120 kV e 220 kV che, in base allo schema di decreto, non fanno parte della rete di trasmissione nazionale.

Si è ritenuto opportuno che lo schema di decreto contenesse disposizioni relative agli impianti di proprietà della Ferrovie dello Stato S.p.A., non rientranti nella rete di trasmissione nazionale, avendo riguardo al fatto che esistono clienti finali connessi a tali reti e per i quali esistono rapporti di vettoramento dell'energia elettrica da parte di fornitori terzi rispetto alla medesima Ferrovie dello Stato S.p.A. Per tali motivi, si è ritenuto importante che l'accesso a tali reti sia disciplinato in modo da non discriminare gli utenti connessi e che, anche per tali reti, debbano trovare applicazione le deliberazioni emanate dall'Autorità in materia di tariffe, contributi ed oneri.

Le linee di collegamento attribuite dal criterio funzionale alla rete di trasmissione nazionale devono essere in grado di convogliare tutta la potenza producibile nel sito di produzione e devono essere comprese nella rete di trasmissione nazionale le due o più direttrici di collegamento a tensione nomina-

le diversa (anche facenti parte di reti diverse) che escono dal medesimo sito di produzione di energia elettrica.

Nella proposta presentata dall'Autorità si sottolinea altresì l'opportunità di includere nell'ambito della rete di trasmissione nazionale tutte le linee di interconnessione con l'estero a condizione che tali linee si interfaccino con reti di trasmissione estere e non siano considerate linee dirette ai sensi dell'art. 21 della Direttiva 96/92/CE e dell'art. 2, comma 16, del dlgs. n. 79/99, nonché di precisare che l'impiantistica necessaria per la corretta gestione ed esercizio debba includere non solo i posti di teleconduzione, ma anche le apparecchiature di rilevamento in campo del funzionamento elettrico degli impianti di trasmissione e le apparecchiature per la elaborazione dei segnali e l'attuazione dei comandi di esercizio sugli impianti stessi.

L'Autorità, nell'ambito delle direttive di cui all'art. 3, comma 6, del dlgs. n. 79/99, provvederà ad impartire le direttive per la determinazione della separazione funzionale tra le attività di trasmissione e di distribuzione, e tra le attività di trasmissione e di produzione nell'ambito delle stazioni elettriche non comprese nella rete di trasmissione nazionale, ma ad essa comunque connesse, nonché le direttive per la individuazione e la definizione dei punti di consegna al Grtn S.p.A. dell'energia elettrica ad esso ceduta ai sensi dell'art. 3, comma 12, del dlgs. n. 79/99, anche per gli impianti di produzione che non siano direttamente connessi alla rete di trasmissione nazionale.

L'Autorità ha, inoltre, sottolineato la necessità di prevedere che il Grtn S.p.A. affidi eventuali porzioni limitate a soggetti terzi che non siano solo i proprietari di reti di trasmissione o coloro che ne hanno la disponibilità. In tal modo, si potranno ricomprendere anche le società di distribuzione, per affidare loro le porzioni limitate di rete che, pur rientrando nell'ambito della rete di trasmissione nazionale, svolgono funzione distributiva (come infrastrutture in alta ed altissima tensione in ambito urbano). Dovrà comunque essere assicurato l'accesso dei terzi a tali porzioni limitate della rete di trasmissione nazionale ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del dlgs. n. 79/99.

Con delibera 9 marzo 2000, n. 52, l'Autorità ha emanato le direttive al Grtn S.p.A. per l'adozione di regole tecniche in materia di progettazione e funzionamento degli impianti di generazione, delle reti di distribuzione, delle apparecchiature direttamente connesse, dei circuiti di interconnessione e delle linee dirette, al fine di garantire la più idonea connessione alla rete di trasmissione nazionale, nonché la sicurezza e la connessione operativa tra le reti, come previsto dall'art. 3, comma 6, del dlgs. n. 79/99.

Il 29 marzo 2000 l'Autorità ha approvato la delibera n. 63/00 recante *Adozione di disposizioni in materia di finanziamento del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A.*

I corrispettivi per l'accesso e per l'uso della rete di trasmissione nazionale sono attualmente fissati, per i clienti del mercato libero, dalla delibera dell'Autorità n. 13/99 e, per i clienti del mercato vincolato, dalla delibera n. 205/99 e sono tali da garantire la copertura dei costi riconosciuti per le attività svolte dal Grtn S.p.A. e per l'adeguata remunerazione delle attività e degli investimenti effettuati dai proprietari delle reti di trasmissione. La delibera n. 63/00 fissa la parte di tali corrispettivi che viene riconosciuta al Gestore per il finanziamento delle proprie attività nell'anno 2000.

In particolare, la delibera prevede che al Grtn S.p.A. sia riconosciuta, a copertura dei costi riconosciuti per il proprio funzionamento:

- in relazione all'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato, una quota del corrispettivo per il trasporto sulla rete di trasmissione nazionale di cui all'art. 3 della delibera n. 205/99;
- in relazione all'energia elettrica vettoriata, una quota del corrispettivo di potenza previsto dalla delibera n. 13/99, nonché la componente del corrispettivo per l'uso del sistema a copertura dei costi di dispacciamento di cui all'art. 8, comma 8.1, lettera c, della medesima delibera.

I corrispettivi riconosciuti al gestore sono stati determinati, con decorrenza dall'1 aprile 2000 e fino al 31 dicembre 2000, nella misura di 0,50 lire/kWh per i clienti del mercato vincolato e per i clienti del mercato libero, in modo da assicurare la copertura dei costi riconosciuti relativi a tutte le attività attualmente svolte direttamente dal Gestore, ovvero le attività connesse al servizio di trasporto e di dispacciamento dell'energia elettrica.

Massima capacità di trasporto sulle reti di interconnessione con l'estero

L'Autorità nel corso del 1999 ha avviato, con delibera 14 aprile 1999 n. 43, un'istruttoria conoscitiva in tema di accertamento della massima capacità di trasporto di energia elettrica sulle reti di interconnessione con l'estero, provvedendo ad attivare il Grtn S.p.A. ai fini della predisposizione di informazioni riguardanti l'argomento. In aggiunta a tale istruttoria, il dlgs.n. 79/99, prevede, tra l'altro, che il Grtn S.p.A. individui le linee elettriche della rete di trasmissione nazionale interconnesse con i sistemi elettrici di altri Stati, distinguendo gli Stati membri dell'Unione europea, e comunichi al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed alla medesima Autorità le rispettive capacità utilizzate per l'importazione e l'esportazione di energia elettrica nonché quelle disponibili per nuovi impegni contrattuali, tenuto conto anche dei margini di sicurezza per il funzionamento della rete.

In ottemperanza a tali disposizioni, il Grtn S.p.A. ha trasmesso all'Autorità una nota recante l'analisi della capacità massima di trasporto di energia elettrica sulle linee di interconnessione con l'estero, rispondendo in

modo alle esigenze di acquisizione di notizie e informazioni previste dall'istruttoria conoscitiva avviata con la delibera n. 43/99. L'Autorità ha ritenuto di dover esercitare le proprie funzioni di consultazione e segnalazione al Governo nelle materie di propria competenza inoltrando al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato alcune osservazioni circa la possibilità di ampliare la capacità di trasporto in importazione dell'interconnessione con l'estero soprattutto in relazione al fatto che il Grtn S.p.A. e gli altri gestori di rete hanno ricevuto numerose richieste di vettoriamento per l'importazione di energia elettrica a beneficio di clienti idonei italiani.

Nella maggior parte dei casi tali richieste non hanno potuto essere accolte per il 1999 stante la sostanziale scarsità della suddetta capacità.

L'Autorità ha altresì ribadito l'importanza di promuovere l'accesso di energia elettrica importata destinata al mercato dei clienti idonei italiani in presenza di scarsa disponibilità di energia nazionale a prezzi competitivi.

Tali osservazioni al Governo saranno rese disponibili una volta acquisite informazioni ulteriori circa le possibilità di ampliamento dell'interconnessione soprattutto in relazione ai seguenti aspetti:

- estensione del periodo invernale convenzionale a sette mesi sui dodici annuali, al fine di applicare i valori relativi al periodo invernale della massima capacità di trasporto ad un periodo temporale che si estende per oltre metà dell'anno solare;
- riattivazione, nell'ambito delle funzioni di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, di progetti di ampliamento dell'interconnessione con l'estero elaborati nel passato dall'Enel S.p.A. e non realizzati, quale, ad esempio, il progetto indicato dall'Enel S.p.A. nel 1997 con riferimento al collegamento internazionale a 380 kV tra le stazioni di S. Fiorano (Italia) e Robbia (Svizzera);
- installazione di dispositivi di compensazione sulle linee di interconnessione con l'estero al fine di conseguire un maggior sfruttamento ed un più uniforme utilizzo delle medesime;
- adozione di criteri per il mantenimento della sicurezza della rete interconnessa che, limitatamente ad alcune interconnessioni con l'estero e per determinati periodi di tempo, permettano di derogare, anche parzialmente, al criterio di sicurezza N-1;
- sostituzione di componenti accessori d'impianto che limitano la capacità massima di trasporto su alcuni collegamenti funzionali all'interconnessione con l'estero;
- attribuzione al Grtn S.p.A. nazionale della facoltà di disporre di risorse di generazione nazionali sufficienti a consentire l'adempimento degli impegni contrattuali internazionali a fronte di possibili riduzioni dovute ad eventi

non programmati della capacità dell'interconnessione con l'estero;

- adozione di metodologie adeguate a precisare le previsioni della domanda complessiva nazionale e a consentire che mediante l'impiego di impianti di generazione elettrica possa essere fornita una risposta più accurata alle variazioni della domanda stessa;
- armonizzazione della gestione e dello sviluppo dell'interconnessione tra la rete di trasmissione nazionale italiana e quelle degli Stati confinanti, definendo accordi con i gestori delle reti elettriche di trasmissione dei medesimi Stati.

Direttiva sulla facoltà di recesso

A seguito di segnalazioni pervenute da utenti e produttori di energia elettrica da cui risultava la permanenza, in numerosi contratti di fornitura annuale ad esecuzione continuata, di vincoli contrattuali e tariffari tali a limitare l'esercizio della libertà di scelta del fornitore riconosciuta ai clienti che avevano già acquisito il diritto alla qualifica di cliente idoneo, in data 9 novembre 1999, l'Autorità ha adottato la delibera n. 158 concernente *La facoltà di recesso nei contratti di fornitura annuali, ad esecuzione continuata, di servizi elettrici*.

I sopra menzionati vincoli riguardavano, in particolare, l'impossibilità per i clienti che avevano già acquisito la qualifica di cliente idoneo di recedere unilateralmente e senza oneri dal contratto di fornitura, e le tariffe applicate dall'impresa distributrice nel periodo compreso tra la data di scadenza del contratto annuale di fornitura e quella di avvio del nuovo contratto con un operatore sul mercato libero. Tali tariffe risultavano più onerose per il cliente a causa della mancata applicazione della tariffa multioraria ad utenze soggette a tale tariffa.

La delibera n. 158/99 prevede che i contratti di durata annuale debbano contenere una clausola che contempra il riconoscimento al cliente della facoltà di recesso unilaterale, con onere di preavviso all'impresa distributrice non superiore ad un mese, nel caso in cui, anche in vigenza di contratto, il cliente abbia acquisito la qualifica di cliente idoneo.

La direttiva si applica sia agli utenti che acquisiscono la qualifica di cliente idoneo per effetto delle disposizioni del dlgs. n. 79/99, sia agli utenti che partecipano ad un consorzio o ad una società consortile o fanno parte di un'impresa costituita in forma societaria o di un gruppo di imprese avente la qualifica di cliente idoneo, relativamente ai punti di consumo individuale di energia elettrica per cui tale qualifica ha effetto, come previsto dalla delibera dell'Autorità n. 91/99.

Nella delibera è stato previsto un termine di preavviso non superiore a un mese per permettere al cliente finale, nel caso in cui non sottoscriva un nuovo contratto sul mercato libero, di stipulare un nuovo contratto annuale di fornitura con l'impresa distributrice locale, alle condizioni tariffarie vigenti, evitando di ricorrere a contratti di fornitura di durata inferiore all'anno.

Condizioni di importazione dell'energia elettrica

L'art. 10, comma 2 del dlgs. n. 79/99 prevede che l'Autorità individui, con proprio provvedimento, le modalità e le condizioni delle importazioni nel caso in cui risultino insufficienti le capacità di trasporto disponibili, tenuto conto di un'equa ripartizione tra mercato vincolato e mercato libero. Sempre con proprio provvedimento l'Autorità è chiamata a fissare le modalità e le procedure per consentire al Grtn S.p.A. di rifiutare l'accesso alla rete di trasmissione nazionale per l'energia elettrica importata a beneficio di un cliente idoneo, qualora nel paese di produzione non sia riconosciuta uguale qualifica alla stessa tipologia di clienti. Il comma 3 dell'art. 10 stabilisce inoltre che l'Autorità emani norme sulla compatibilità ambientale e economica dell'energia elettrica importata da paesi non appartenenti all'Unione europea, tenuto conto delle condizioni di reciprocità.

In data 28 ottobre 1999 l'Autorità ha adottato la delibera n. 162 recante *Disposizioni urgenti in materia di importazioni di energia elettrica ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99*. Con la delibera n. 162/99 l'Autorità ha disciplinato le modalità e le condizioni delle importazioni nonché le procedure che il Grtn S.p.A. deve seguire per la verifica di ammissibilità delle richieste di importazione per l'anno 2000 e la conseguente assegnazione della capacità di interconnessione disponibile per il mercato libero. La delibera stabilisce che la massima capacità di trasporto complessiva sull'interconnessione con l'estero sia destinata per il 65 per cento al mercato vincolato e, per il 35 per cento al mercato libero. I soggetti che intendono usufruire, per l'anno 2000, di un servizio di vettoriamento internazionale per l'importazione o esportazione di energia elettrica sono tenuti a presentare una apposita domanda contenente informazioni relative ai punti di consegna e riconsegna, nonché all'acquisizione, anche in data successiva a quella di presentazione della domanda, della qualifica di cliente idoneo. Le informazioni relative ai punti di consegna e riconsegna rispondono alla necessità sia di identificare il luogo di origine dell'energia elettrica importata, al fine dell'applicazione della clausola di reciprocità, sia di permettere al Grtn S.p.A. una verifica sulla compatibilità delle richieste con la salvaguardia della sicurez-

za di funzionamento del sistema elettrico nazionale.

Se, dopo aver integralmente soddisfatto le richieste di importazione, a seguito della valutazione positiva del Grtn S.p.A., in ordine alla compatibilità di dette richieste con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale e con la massima capacità di trasporto disponibile sull'interconnessione, risulti una capacità residua, ovvero, qualora si renda disponibile della capacità nel corso dell'anno 2000, tale capacità dovrà essere assegnata ai soggetti interessati sulla base dell'ordine di ricevimento delle richieste di importazione. Nel caso in cui, invece, la domanda ecceda la capacità disponibile, tale capacità dovrà essere allocata sulla base di una procedura concorsuale.

Con riferimento alle importazioni di energia elettrica da paesi non appartenenti all'Unione europea, pur ritenendo necessario sottoporre la materia a ulteriori approfondimenti, la delibera n. 162/99 dispone che a partire dall'anno 2001 tali importazioni saranno soggette alle norme in materia di compatibilità ambientale ed economica sulla base di una serie di criteri specificati nella delibera.

Successivamente all'approvazione della delibera n. 162/99, l'Autorità ha ritenuto opportuno apportare alcune modifiche al fine di eliminare eventuali incertezze interpretative, nonché di prorogare i termini di presentazione delle domande di vettoriamento internazionale e di verifica delle stesse da parte del Grtn S.p.A.. A tal fine, l'11 novembre 1999 l'Autorità ha adottato la delibera n. 172/99 recante *Modifica della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 ottobre 1999, n. 162/99*. In particolare, le modifiche precisano che i consorzi di acquisto dell'energia elettrica godono delle stesse prerogative dei clienti idonei finali e che le condizioni di reciprocità nelle importazioni internazionali vengono sottoposte a verifica alla data di inizio del trasporto di elettricità.

A seguito di comunicazione da parte del Grtn S.p.A. con la quale veniva reso noto l'eccesso della domanda rispetto alla capacità disponibile, con delibera 3 dicembre 1999, n. 180, recante *Modalità e condizioni delle importazioni di energia elettrica in presenza di capacità di trasporto disponibili insufficienti*, l'Autorità ha previsto l'applicazione di un limite alla detenzione di quote della massima capacità di trasporto disponibile, ai sensi dell'art. 10, comma 2, primo periodo, del dlgs. n. 79/99, e definizione del corrispettivo di cui all'art. 5, comma 5.4, della delibera n. 162/99. L'Autorità ha stabilito che, per ciascun mese solare dell'anno 2000, nessun operatore ha diritto ad una percentuale superiore al 20 per cento della massima capacità disponibile complessiva per nuovi impegni contrattuali di importazione su tutta l'interconnessione con l'estero. Nel caso di paesi confinanti nei confronti dei quali l'insieme delle

richieste di vettoriamiento internazionale risulti superiore alla massima capacità disponibile, la delibera n. 180/99 prevede che, sempre con riferimento a ciascun mese solare dell'anno 2000, la massima capacità disponibile per ciascun operatore non possa superare il 15 per cento.

A seguito della delibera n. 180/99, il Grtn S.p.A. ha comunicato all'Autorità che, dopo essere state eseguite le necessarie rettifiche alle richieste presentate dai soggetti interessati, è emersa l'esistenza di capacità di trasporto residua sull'interconnessione con alcuni paesi confinanti. Conseguentemente l'Autorità, con delibera 16 dicembre 1999 n. 182, recante *Ulteriori disposizioni in materia di assegnazione della capacità di trasporto sull'interconnessione con l'estero per l'anno 2000*, ha proceduto ad un'integrazione delle disposizioni contenute nella delibera n. 180/99. Con la delibera n. 182/99, l'Autorità ha stabilito che, in caso di residua capacità disponibile, questa sia assegnata esclusivamente a soggetti che abbiano già presentato domanda di vettoriamiento internazionale, fermo restante il limite del 20 per cento di cui alla delibera n. 180/99. L'assegnazione è definitiva solo se, entro il 28 dicembre 1999, il soggetto interessato ha comunicato al Grtn S.p.A. la sua accettazione di tutto o di una quota della capacità assegnata, unitamente alle modalità secondo cui intende avvalersi di tale capacità.

ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Accertamenti tecnici e verifiche sugli impianti

Nel corso del 1999 gli uffici dell'Autorità hanno attivato 70 istruttorie relative ad accertamenti tecnici di cui ai titoli II e V del provvedimento CIP 29 aprile 1992 n. 6 e successive modifiche e integrazioni, con l'obiettivo di definire, su istanza dei soggetti produttori, il prezzo di cessione dell'energia elettrica o una sua maggiorazione rispetto a quello previsto dal punto 3, titolo 2, del medesimo provvedimento CIP n. 6/92. Nello svolgimento di tali istruttorie sono stati eseguiti 11 controlli tecnici sugli impianti al fine di acquisire elementi informativi relativi alla tipologia ed all'entità delle opere eseguite e alla loro correlazione con la funzionalità dell'impianto, allo stato generale dell'impianto, nonché altre informazioni funzionali agli accertamenti tecnici di cui sopra, effettuando dei sopralluoghi presso sette impianti idroelettrici, un impianto fotovoltaico, un impianto di generazione elettrica con turboespansore e due impianti a biogas.

Sulla base di tali istruttorie, nel 1999 l'Autorità ha accertato quattordi-

ci rifacimenti di impianti esistenti, tre potenziamenti di impianti idroelettrici, un potenziamento non idroelettrico, due accertamenti dei costi, otto casi di problematiche impiantistiche-economiche analoghe a quelle degli impianti che utilizzano rifiuti solidi urbani (RSU), e ha respinto due istanze di rifacimento di impianto esistente, due istanze di potenziamento di impianto idroelettrico e due istanze di accertamento dei costi.

In attuazione di quanto previsto dalla delibera 25 febbraio 1999 n. 27, con la quale l'Autorità ha definito la procedura per il controllo del rispetto della condizione di assimilabilità a fonte rinnovabile ai fini del trattamento economico previsto dal provvedimento CIP n. 6/92, gli uffici dell'Autorità hanno iniziato l'attività di raccolta e verifica dei dati di produzione degli impianti assimilati a fonte rinnovabile ai sensi del titolo I, del provvedimento CIP n. 6/92. Nello svolgimento di tale attività gli uffici dell'Autorità hanno provveduto al monitoraggio dei dati di produzione di 380 impianti di generazione elettrica in esercizio nel 1998, nonché di loro eventuali variazioni rispetto alla documentazione trasmessa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulla base della quale è avvenuta la comunicazione dell'indice energetico dell'impianto e l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dello stesso, e alla verifica del rispetto della condizione di assimilabilità anche ai fini del trattamento economico dell'energia elettrica prodotta.

È stata inoltre constatata la dismissione di 33 impianti di generazione elettrica assimilati ai sensi del titolo I, del provvedimento CIP n. 6/92, e la non attivazione o la mancata realizzazione alla data del 31 dicembre 1998, di ulteriori 83 impianti per i quali era avvenuta la comunicazione dell'indice energetico da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Sempre sulla base di quanto disposto dalla delibera n. 27/99, ad integrazione del lavoro di monitoraggio e raccolta dati, gli uffici dell'Autorità, nel corso del 1999, hanno inoltre avviato l'attività di verifica e sopralluogo sugli impianti, al fine di accertare la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi dai soggetti produttori.

In esito all'attività di controllo del rispetto della condizione di assimilabilità a fonte rinnovabile gli uffici dell'Autorità hanno segnalato al soggetto cessionario, alla Cassa congruaglio per il settore elettrico, e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, i casi di mancato rispetto del valore dell'indice energetico assegnato a ciascun impianto.

Nel 1999 è proseguita l'attività connessa alla determinazione dei contributi previsti dal provvedimento CIP 14 novembre 1990, n. 34, e sono stati effettuati i sopralluoghi su tutti i 15 impianti di produzione di energia elettrica appartenenti a 8 imprese produttrici-distributrici. In particolare si tratta di un impianto idroelettrico e di quattordici impianti di cogenerazione con teleri-

scaldamento. Relativamente ad un secondo impianto idroelettrico l'impresa produttrice-distributrice ha espresso la volontà di rinunciare alla opzione per il provvedimento CIP 14 novembre 1990 n. 34 a suo tempo effettuata, preferendo l'applicazione dei contributi previsti dal provvedimento CIP n. 6/92.

Con il provvedimento 16 dicembre 1999, n. 183 l'Autorità ha avviato l'istruttoria formale per la determinazione dei contributi che dovrà essere conclusa entro il 21 luglio 2000.

Infine, con riferimento a quanto previsto dall'art. 15 del dlgs. n. 79/99, *Norme transitorie in materia di fonti rinnovabili*, l'Autorità ha avviato il monitoraggio dei provvedimenti adottati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dei commi 1, 3, 4 e 5 del medesimo art. 15.

5. L'ATTIVITÀ SVOLTA: IL SETTORE DEL GAS NATURALE

INTRODUZIONE

Nel corso del 1999 le attività svolte dall'Autorità si sono concentrate sull'avvio della riforma tariffaria e sugli adempimenti connessi con il recepimento, nella normativa italiana, della Direttiva europea 98/30/CE sul mercato interno del gas naturale.

Il nuovo ordinamento tariffario proposto dall'Autorità nei primi mesi del 2000 riflette la struttura del settore risultante dal decreto legislativo di recepimento, definirà le tariffe per i servizi di trasporto, di stoccaggio, di distribuzione (nella nuova accezione di trasporto su scala locale) e per i servizi ancillari, oltre alle tariffe per gli usi finali che permarranno per i clienti vincolati, con gli opportuni adeguamenti.

La regolazione tariffaria distingue tra le fasi destinate a rimanere a lungo in condizioni di monopolio tecnico e quelle potenzialmente concorrenziali, in modo da favorire la liberalizzazione di queste ultime. Riconosce i costi efficienti, desumibili anche dal confronto comparativo fra gli esercenti in campo nazionale ed europeo, tenendo conto delle rispettive condizioni di operatività. Favorisce la massima responsabilizzazione degli esercenti, nel rispetto dei vincoli tendenti a promuovere l'efficienza e la qualità del servizio, e a limitare i sussidi incrociati tra utenti in relazione alla tipologia, alla classe dimensionale e all'ubicazione. Le tariffe sono determinate autonomamente dagli esercenti nell'ambito dei vincoli definiti dall'Autorità, ma senza discriminazioni in relazione alla tipologia degli utenti. Vengono tutelate le categorie sociali meno agiate e verrà promossa la qualità del servizio, la sicurezza degli impianti, la tutela ambientale e l'uso efficiente delle risorse. Il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento tariffario avverrà secondo scadenze certe e con gradualità.

In tale quadro generale si sono inseriti l'intervento attuato con la delibera 23 dicembre 1999, n. 193, che ha ridotto i costi di trasporto del gas naturale (con riflessi diretti sulle tariffe per gli usi finali, attraverso il prezzo riconosciuto della materia prima e con riflessi indiretti sui prezzi praticati agli utilizzatori termoelettrici e industriali, attraverso i criteri di negoziazione), e l'aggiornamento dei criteri per l'indicizzazione delle tariffe per la parte relativa al costo della materia prima, attuato con la delibera del 22 aprile 1999, n. 52.

In vista del recepimento della Direttiva europea sul mercato interno del gas naturale, l'Autorità ha svolto una ricognizione della situazione nazionale ed europea e ha analizzato le esperienze di liberalizzazione già in corso, nel Regno Unito e in Nord America, formulando quindi le sue osservazioni e proposte, in data 16 dicembre 1999, con la delibera n. 181.

Dopo l'emanazione dello schema di decreto legislativo di attuazione del 14 febbraio 2000, l'Autorità ha poi trasmesso nell'ambito dell'*Indagine conoscitiva sul riassetto del mercato del gas*, memorie per le audizioni del 14 marzo 2000 davanti alla X Commissione attività produttive, commercio e turismo della Camera dei deputati e per l'audizione del 21 marzo 2000 davanti alla X attività produttive, commercio e turismo del Senato della Repubblica. Infine, in data 14 aprile 2000 l'Autorità ha diffuso una Segnalazione al Governo concernente lo schema di decreto legislativo di attuazione della Direttiva europea 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas.

Nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva sul prezzo del gas nelle forniture ospedaliere l'Autorità ha diffuso un documento di consultazione finalizzato all'adozione di criteri per la definizione del prezzo delle forniture che evitino la discriminazione fra utenze ospedaliere e utenze industriali con analoghe caratteristiche di prelievo (delibera 11 marzo 1999, n. 29). A seguito di tale delibera, il 16 dicembre 1999 le organizzazioni rappresentative del settore ospedaliero, le associazioni dei soggetti esercenti il servizio di distribuzione del gas naturale e la Snam S.p.A. hanno rinegoziato i prezzi di fornitura.

L'attività di monitoraggio e controllo delle tariffe e degli aggiornamenti tariffari applicati dalle aziende di distribuzione all'utenza condotta nel corso del 1999 ha permesso l'individuazione di errori in circa 150 casi. L'intervento degli uffici dell'Autorità in 46 casi ha comportato riduzioni tariffarie di cui hanno beneficiato 62.000 utenti.